



# COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena  
SERVIZIO URBANISTICA

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**Regolamento di attuazione art. 5 quater della L.R. 09 settembre 1991  
n. 47 e s.m.e i. – Decreto Presidente Giunta regionale 3 gennaio 2005 n.  
11/R.**

***(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 22/02/2007)***

## **Art. 1**

### **Finalità**

Il presente regolamento disciplina le procedure dirette ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale, comunemente definite "barriere architettoniche" nelle civili abitazioni dove risiedono persone disabili tramite la concessione di un contributo. Gli interventi connessi sono finalizzati:

- a) a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente all'interno dell'abitazione di residenza.
- b) a valorizzare le capacità residue del richiedente.

## **Art. 2**

### **Riferimenti Legislativi**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con Legge Regionale n. 47 del 09/09/1991 e successive modificazioni, nonché al Regolamento della Regione Toscana n. 11/R del 03/01/2005 di attuazione dell'art. 5 quater della già menzionata L.R. n. 47/91.

## **Art. 3**

### **Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo**

Possono presentare la domanda per accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:

- a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potestà, ovvero l'amministrazione di sostegno, che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo direttamente o tramite coloro che esercitano la tutela, la potestà, ovvero l'amministrazione di sostegno che richiedano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche **entro tre mesi** dal momento della comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario, ammesso che la residenza venga ottenuta.

## **Art. 4**

### **Soggetti legittimati a percepire il contributo**

- 1) Possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ai soggetti indicati nel precedente articolo, anche i soggetti che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, purché successive alla presentazione della domanda di ammissione al contributo.
- 2) Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'art. 3, essi devono sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto e per adesione.

## **Art. 5**

### **Interventi ammessi a contributo**

Sono ammessi ai contributi previsti nel tit. 1 bis della L.R. n. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- a) in tutte le civili abitazioni, ivi incluse le pertinenze di tali abitazioni definite ai sensi dell'art. 817 del codice civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'art. 3;
- b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a, definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile.

## **Art. 6**

### **Tipologie di intervento**

Gli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 5, possono consistere in :

- a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive;
- b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, fisiche e percettive, quali:
  - 1) mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte delle persone con problemi di mobilità;
  - 2) strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili;
  - 3) dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti;

- 4) dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.

## **Art. 7**

### **Iter procedurale**

- 1) I soggetti legittimati, ai sensi dell'articolo 3, presentano la domanda di contributo presso il comune di residenza, o del quale assumeranno la residenza, ovvero dove è situato l'edificio interessato dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2) Il comune dovrà procedere all'accertamento della residenza anagrafica dei soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo, comunque prima della effettiva erogazione del contributo.
- 3) Per la domanda, la quale dovrà essere in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione della stessa, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
- 4) La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione prevista. Il richiedente dovrà indicare il tipo di intervento per il quale domanda il contributo specificando il tipo di opere edilizie che intende realizzare, di attrezzature da acquistare e da installare, il relativo preventivo di spesa, oltre ad apposita dichiarazione che attesta che i lavori non siano stati avviati o realizzati.
- 5) La domanda può riguardare un solo intervento ovvero un insieme sistematico di interventi funzionalmente connessi. Per interventi funzionalmente connessi si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'articolo 6 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle normali attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art. 6, comma a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate nell'art. 6, comma b). In tale caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'art. 14.
- 6) Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.

## **Art. 8**

### **Commissione tecnica**

- 1) Per la valutazione della congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate all'art. n. 1 con la tipologia di disabilità della persona che richiede il contributo e' istituita dal Comune una commissione tecnica.
- 2) La Commissione tecnica e' composta dal Responsabile del Servizio Urbanistica che la presiede e la convoca, da un esperto in materia di servizi sociali e da un medico legale dell'Azienda Unitaria Sanitaria Locale competente per territorio.
- 3) Per la validità delle sedute e' richiesta la presenza di tutti i componenti.
- 4) La durata della commissione tecnica e' stabilita in tre anni.
- 5) Le valutazioni della commissione , sulla base dei documenti allegati alle domande dai richiedenti, sono insindacabili.

## **Art. 9**

### **Graduatoria**

Il Comune forma una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda per il contributo, entro il 31 marzo di ciascun anno, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato sulla base dell'analisi:

- a) della disabilità accertata dall'autorità competente. Per attestare la disabilità della persona sono considerate valide le certificazioni rilasciate dalle competenti Commissioni delle Aziende Sanitarie ovvero da altra struttura competente in materia secondo la legislazione vigente;
- b) della congruenza dell'intervento con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente.

In relazione alla gravità della disabilità accertata si attribuisce un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nella modalità di seguito indicata:

- 1) persone non deambulanti con disabilità totale, 70 punti/100 (70/100);
- 2) persona con menomazioni o limitazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo, fino a 60 punti su 100 (60/100), così specificato:
  - disabilità grave: 40 punti
  - disabilità completa: 60 punti.

In relazione alla congruenza degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, si attribuisce un punteggio massimo pari a 30 punti su 100 (30/100), nella modalità di seguito indicata:

- a) intervento coerente con la disabilità accertata: 15 punti
- b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: 30 punti.

A parità di punteggio, è data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione economica più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo oppure dal soggetto che ha a carico la persona disabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal D.L.vo 12 dicembre 2003, n.344.

L'Ufficio competente rende pubblica la graduatoria entro il 31 marzo di ciascun anno mediante affissione all'Albo Pretorio.

L'Ufficio competente comunica all'avente diritto l'ammissione al contributo, stabilendo un termine entro il quale dovrà essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate.

## **Art. 10**

### **Modalità di erogazione del contributo**

- 1) L'erogazione del contributo e' effettuata dal Comune dopo l'esecuzione delle opere, l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, sulla base della presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e previa verifica della residenza anagrafica.
- 2) Qualora le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le richieste inserite in graduatoria e sia necessario soddisfare un maggior numero di richieste, l'entità del contributo erogabile, può essere ridotta, previo parere della Giunta Comunale, nella misura massima del 10 per cento.
- 3) Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per i due anni successivi e sono valutate per la formazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'art. 9.
- 4) Le domande non soddisfatte nell'anno precedente per insufficienza di fondi concorrono con le domande presentate nell'anno in corso per la formazione della nuova graduatoria e in caso di parità di punteggio, avranno la priorità in quanto facenti parte della graduatoria precedente.

## **Art. 11**

### **Decadenza, riduzione e revoca del contributo**

- 1) La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente al

momento dell'ammissione al contributo, ai sensi dell'art. 9, comma 6, comporta la decadenza dal contributo medesimo.

- 2) Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa il contributo e' ridotto proporzionalmente..
- 3) Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, e' disposta la revoca dello stesso.
- 4) Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate per il finanziamento dalla prima graduatoria utile.

## **Art. 12**

### **Entità massima del contributo erogabile per la realizzazione di opere edilizie**

Per la realizzazione delle opere edilizie, indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque per un importo non superiore a euro 7.500,00 per ogni singolo intervento.

## **Art. 13**

### **Entità massima del contributo erogabile per l'acquisto e l'installazione di attrezzature**

Per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature, indicate all'art. 6, comma 1, lettera b), possono essere concessi contributi con i fondi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00 per ogni singolo intervento.

## **Art. 14**

### **Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda**

Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art. 6, lettera a), congiuntamente all'acquisto e all'installazione di una o più attrezzature tra quelle indicate alla lettera b), l'ammontare del contributo complessivo massimo

erogabile per la domanda e' dato dalla somma dei due contributi dovuti per le singole tipologie di intervento ai sensi degli art. 12 e 13.

## **Art. 15**

### **Limiti per l'erogazione del contributo**

A ciascun richiedente, per una stessa unità immobiliare, può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, la domanda e' presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

## **Art. 16**

### **Rendicontazione dei contributi erogati**

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ufficio competente trasmette alla Regione il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.

## **Art. 17**

### **Decesso del beneficiario**

Nel caso di morte del richiedente avvenuta nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'ammissione delle domande e l'erogazione del contributo, la somma attribuita spetta agli eredi, nominati per legge.

## **Art. 18**

### **Informazioni e comunicazioni**

Il Comune di Colle di Val D'Elsa provvederà ad informare i cittadini per quanto riguarda l'apertura dei termini per la presentazione delle domande tramite i mezzi di comunicazione.